



Regolamento applicativo limite delle assenze

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 c. 7 dispone che:

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si dispone quanto segue:

art. 1. definizione

tutte le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel registro personale del docente (es. uscite didattiche, viaggi).

art. 2. calcolo della percentuale di assenze

Poiché per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte ore orario complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse discipline saranno gestite nella assegnazione della valutazione di ciascuna di esse potendo comportare, se se ne verificano le condizioni, la assegnazione di Non Classificato

art. 3. assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

- a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione
- b) In presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma largamente negative, si assegna la insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente sono il docente e il CDC ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione va comunque motivata
- c) Ai sensi dell'art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (*La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico*) prima di assegnare valutazione di Non Classificato il CDC valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno

art. 4. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga

- a) In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia e/o attività sportive per raggiungere competenze agonistiche ad alto livello, previa progettazione con il Consiglio di Classe, periodi di studio all'estero. Ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate con idonei certificati.
- c) Tale deroga può essere presa in considerazione a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
- d) I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado.

Delibera n. 30 del Collegio Docenti del 23/10/2012 e delibera n 19 del Consiglio d'Istituto del 25/10/2012.